



Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia
Romagna

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSUOLO 1
CENTRO EST**
Via Mazzini,62 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel. 0536 880501 - Fax 0536 880511

Sito
web: www.icsassuolo1centroest.edu.it
E-mail: moic83000c@istruzione.it
pec: moic83000c@pec.istruzione.it



Sassuolo, 12.11.2019

A tutto il Personale Docente e ATA

A tutti i Genitori

E, p.c. RSPP/DSGA/RSU/RLS

ALBO/SITO WEB

**OGGETTO: Divieto di fumo, utilizzo sigarette elettroniche e nomina incaricati
vigilanza sul rispetto del divieto**

- Visto l'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- VISTA la Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di divieto di fumare in determinati locali delle amministrazioni pubbliche, che fa obbligo, per ogni struttura amministrativa e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689
- VISTO il DPCM 23/12/2003
- VISTA la Circolare Min.San. 28/03/2001 n. 4
- VISTA la Legge n. 448/ 2001 art. 52, comma 20
- VISTA la Legge n. 3 /2003 art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori “
- VISTA Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
- VISTO l'Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/231
- VISTA la Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005
- VISTA la Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005
- VISTA Legge finanziaria 2005
- VISTO il Decreto Legislativo 81/2008
- VISTO il D.L. n. 81 del 9-04-2008



Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia
Romagna

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SASSUOLO 1**

CENTRO EST

Via Mazzini,62 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel. 0536 880501 - Fax 0536 880511

Sito

web:www.icsassuolo1centroest.edu.it

E-mail: moic83000c@istruzione.it

pec: moic83000c@pec.istruzione.it



- VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104. Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013)
- VISTA la Legge 8 novembre 2013 n.128 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca) che stabilisce testualmente all' Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni (del sistema educativo di istruzione e di formazione)". . (1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo). 2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni (del sistema educativo di istruzione e di formazione), comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
- CONSIDERATA l'organizzazione complessiva dell'Istituto
- RITENUTO che l'incarico in questione possa essere svolto adeguatamente da n. 12 (dodici) funzionari debitamente incaricati;

È STABILITO

È il divieto di fumo e l'utilizzo delle sigarette elettroniche in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto. Tutti-coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.



Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia
Romagna

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SASSUOLO 1**

CENTRO EST

Via Mazzini,62 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel. 0536 880501 - Fax 0536 880511

Sito

web:www.icsassuolo1centroest.edu.it

E-mail: moic83000c@istruzione.it

pec: moic83000c@pec.istruzione.it



IL DIRIGENTE SCOLASTICO INDIVIDUA

come personale incaricato di procedere a quanto sopra previsto, nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto:

| | |
|--|---|
| SCUOLA DELL'INFANZIA – CENTRO STORICO | MAURO FILOMENA COSTI GABRIELLA |
| SCUOLA DELL'INFANZIA – S. AGOSTINO | ASPP SCIANCALEPORE SUSANNA PRANDINI VIVANNA |
| SCUOLA DELL'INFANZIA BRAIDA | ASPP ZANNI DANIELA POLILLO MARIA |
| SCUOLA PRIMARIA - PASCOLI | ASPP CUOGHI VALENTINA SINOPOLI MARINELLA |
| SCUOLA PRIMARIA S. AGOSTINO | ASPP VENTURELLI CECILIA SEGHIZZI MICHELA |
| SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | DI CRISTAFALO |
| SEGRETERIA | DSGA MUCCI GABRIELLA |

I funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumo hanno i seguenti compiti:

1. vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – I.C. SASSUOLO 1 CENTRO-EST).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro. Si precisa che in caso di applicazione della sanzione:

·sarà consegnato al trasgressore il verbale della trasgressione e il modulo per il pagamento della sanzione.

·in caso di mancato pagamento della sanzione o mancata esibizione della dimostrazione di pagamento della sanzione, il Dirigente Scolastico avrà l'obbligo di inviare una comunicazione al Prefetto.

La nomina si ritiene valida fino a prossima ridefinizione

Si comunica altresì che nell'esercizio delle sue funzioni l'incaricato è un pubblico ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori. I trasgressori dovranno ottemperare ai sensi degli artt. 337 e 496 del Codice Penale (Resistenza a Pubblico ufficiale e False dichiarazioni sull'identità o sulle qualità personali proprie o di altri), sotto pena di pesanti sanzioni.

Riconoscendo l'azione educatrice della scuola, si invitano le SS.LL. a riflettere sull'importanza della conoscenza dei rischi sulla salute del fumo attivo e passivo e ad acquisire la consapevolezza che il fumo è nocivo alla salute.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuliana Marchetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

